

N. 1664

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MANFREDI, ASCIUTTI, FILOGRANA,
MUNDI, PALOMBO, TERRACINI, D’ALÌ, ZANOLETTI, FUMAGALLI
CARULLI e BETTAMIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1996

Modifica all’articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,
concernente norme sull’espropriazione per pubblica utilità

ONOREVOLI SENATORI. - L'attività florovivaistica si è fortemente sviluppata negli ultimi 10-15 anni in molte aree già a vocazione agricola in Italia, aumentando in modo rilevante le superfici investite, il numero di addetti ed il volume complessivo, in termini economici, delle produzioni.

Anche se in misura inferiore ad altre attività extra-agricole, la floricoltura ha fornito valide risposte anche sul piano occupazionale, in un quadro economico generale depresso e fragile quale quello degli ultimi anni.

Lo spirito imprenditoriale presente nel settore, la giovane età di molti addetti e titolari d'azienda e la buona collocazione del prodotto sui mercati nazionali, ed in misura sempre maggiore su quelli esteri, sono segnali precisi delle numerose potenzialità ancora da sviluppare per la floricoltura.

Un quadro quindi che presenta elementi fortemente dinamici, con problematiche legate alla crescita e all'espansione del settore.

Uno dei più gravi problemi da risolvere per consentire un naturale sviluppo dell'attività florovivaistica è il reperimento di spazi per l'insediamento di nuove imprese, oltrechè per l'allargamento di quelle esistenti.

La proposta, vecchia ormai di alcuni anni, di organizzare aree attrezzate sul modello di quelle industriali, fatica a realizzarsi non solo per la totale mancanza di adeguati strumenti legislativi, ma anche per insufficienti sensibilità di natura politico-amministrativa.

Intendiamo per aree attrezzate una delimitata superficie di territorio opportunamente suddivisa in lotti con dimensioni attorno ai 2-3 ettari, serviti da strade, acqua e corrente elettrica, sui quali poter realizzare

strutture coperte da destinare alle coltivazioni florovivaistiche.

Il rapporto tra l'impresa agricola e la proprietà dell'area potrebbe essere di triplice natura:

l'affitto dell'area per cifre ad ettaro attorno ai due milioni di lire, per un periodo minimo di almeno 15 anni;

l'acquisto dei lotti di terreno da parte delle aziende sfruttando le opportunità previste dal nuovo regolamento dell'Istituto nazionale fondiario;

l'individuazione di formule contrattuali che prevedano il riscatto della proprietà dei fondi, una volta pagato un numero di annualità d'affitto predeterminato.

È evidente che senza un particolare sostegno da parte dello Stato non è facilmente immaginabile che un'azienda sia in grado di affrontare da sola l'acquisto dei terreni in questione, mentre invece esso potrebbe essere agevolato con l'istituto dell'esproprio previsto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Appare, quindi, necessario addivenire ad una modifica dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 865 del 1971, che regola l'utilizzazione delle aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico, proponendo un emendamento alla predetta legge che preveda tra le possibili utilizzazioni di terreni espropriati anche quella agricola.

In particolare, nell'articolo 1 è indicata la modifica al predetto articolo della legge n. 865 del 1971 e nell'articolo 2 è precisata la natura dell'impianto produttivo di carattere agricolo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al sesto comma dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, le parole «e turistico» sono sostituite dalle seguenti: «, turistico e agricolo».

Art. 2.

1. Dopo il sesto comma dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è aggiunto il seguente:

«Ai fini della presente legge si intende per impianto produttivo di carattere agricolo un'apposita area attrezzata da destinare ad attività agricole di tipo intensivo, quali la floricoltura e l'orticoltura praticate con l'ausilio di manufatti (serre o tunnel) che consentano un alto utilizzo produttivo per unità di superficie impiegata».

